

FRANCA BELLORINI

NOTAIO

Via Sacco, n. 10 - 21100 VARESE
Tel. 0332.280558 - Fax 0332.287385
Codice Fiscale BLL FNC 45S69 L682E
Partita IVA 00345410120

G.L.Z.N. 1

N. 7180 rep.

N.1040 racc.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA - --- - Il 12 = dodici = aprile - - = 1984=

millenovecentocottantaquattro, in Varese, nel mio studio in
via Bernascone n. 1. - - - - -

Avanti a me Franca Bellerini, notaio iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano, alla residenza di Varese, - - - -
sono presenti i signori: - - - - -

-MARRONE MANUELA, nata a Varese il 21 maggio 1953, residente
a Varese, via Crispi n.15, maestra elementare; - - - - -

-MORONI MARINO, nato a Mornago il 24 luglio 1945, residente a
Mornago, via G. Mameli n. 62, rappresentante di commercio; - -

-BOSSI UMBERTO, nato a Cassano Magnago il 19 settembre 1941,
residente a Milano, via Tolmezzo n. 18, editore; - - - - -

-BRIVIO PIERANGELO, nato a Samarate il 31 agosto 1948, resi-
dente a Samarate, via N. Locarno n. 14, commerciante; - - - -

-SOGLIAGHI EMILIO BENITO RODOLFO, nato a Milano il 21 ottobre
1948, residente a Milano, via Bardelli Giuseppe n. 1, odonto-
tecnico; - - - - -

-LEONI GIUSEPPE, nato a Mornago il 15 aprile 1947, residente
a Mornago, via Castagneto n. 12, architetto; - - - - -

-tutti cittadini italiani= - - - - -

-della cui identità personale
io notaio sono certo, rinuncianti, di comune accordo e col
mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto,


REGISTRATO
a VARESE

il 19 aprile 1984
N. 1151

Mod. 71/M - Serie 1
Lire 102.000

di cui lire /
per INVIM

IL DIRETTORE
F. DE ANGELIS



FRANCA BELLORINI - Notaio

VIA SACCO, 10 - VARESE - TEL. 0332.280558 - FAX 0332.287385 - E-MAIL: fbellerini@notariato.it

col quale mi dichiarano di costituire, ad ogni effetto di legge e di contratto un'associazione denominata: + + - - - -

"LEGA AUTONOMISTA LOMBARDA" - - - - -

L'associazione ha sede in Milano, per ora in via Bardelli n.1.

Essa non ha scopo di lucro, bensì il raggiungimento della autonomia amministrativa e culturale della Lombardia.

Il tutto come meglio e più ampiamente risulta specificato nello statuto dell'Associazione che, approvato e sottoscritto dalle parti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane ai componenti stessi.

Organi della costituenda associazione sono: - - - - -

- il Congresso; - - - - -
- il Consiglio Federale; - - - - -
- il Segretario Politico; - - - - -
- il Presidente; - - - - -
- il Collegio dei Probiviri. - - - - -

Il Consiglio Federale è nominato dal Congresso, che dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, che sono rieleggibili.

Esso è l'organo direttivo ed esecutivo dell'Associazione.

Esso elegge nel proprio seno un Presidente ed un Segretario Politico.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione

nei confronti dei terzi ed in giudizio. - - - - -

Egli può su parere conforme del Consiglio Federale, nominare avvocati e procuratori alle liti. - - - - -

Al Consiglio Federale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. - - - - -

Le norme che regolano il funzionamento del Consiglio Federale e del Collegio dei Probiviri sono quelle che risultano dal suallegato statuto. - - - - -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal versamento annuo per ogni socio di una quota che sarà di anno in anno determinata dal Consiglio Federale. - - - - -

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme portate dall'allegato statuto, di collaborare e partecipare all'attività dell'Associazione ed al perseguimento dei suoi fini, di versare le quote annuali di associazione e di risolvere tutte le controversie internamente all'Associazione. - - - - -

E comunque ogni socio ha diritti e doveri quali risultano dal suallegato statuto. - - - - -

I qui presenti signori si costituiscono tutti in numero di sei componenti il Consiglio Federale. - - - - -

Essi nominano a Presidente il signor Sogliaghi Emilio Benito Rodolfo, che accetta ed a Segretario Politico il signor Bossi Umberto, che accetta, riservando al primo Congresso la nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri. - - - - -

Spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti, staranno a


carico dell'Associazione. -----

----- E

richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me letto
ai comparenti, che lo approvano e lo confermano e con me
notaio lo sottoscrivono.-----

Consta di un foglio scritto in parte a macchina da persona di
mia fiducia e completato a mano da me notaio per tre intere
facciate e parte della presente quarta.-----

Firmati: Manuela Marrone - Moroni Marino - Umberto Bossi -
Brivio Pierangelo - Sogliaghi Emilio Benito Rodolfo - Giusep-
pe Leoni - FRANCA BELLORINI NOTAIO.



STATUTO

Art.1-COSTITUZIONE. E' costituita in Lombardia l'associazione denominata:

"LEGA AUTONOMISTA LOMBARDA"

con durata illimitata.

Art.2-SIMBOLO. Il simbolo della Lega è costituito da un cerchio racchiudente il profilo della Regione Lombardia con all'interno la figura di Alberto da Giussano come rappresentato nel monumento di Legnano e la scritta Lega Lombarda.


Art.3-SEDE. La Lega ha sede principale in Milano.

Essa è comunque articolata in organizzazioni locali operanti con sedi proprie, secondo i principi enunciati nel presente statuto.

Art.4-FINALITA'. Scopo della Lega è il raggiungimento della autonomia amministrativa e culturale della Lombardia. Ciò realizza le aspirazioni delle popolazioni locali ad un autogoverno che tenga conto della necessità di uno sviluppo sociale legato alle caratteristiche etniche e storiche del popolo lombardo.

Art.5-ASSOCIATI. Possono far parte della Lega tutti coloro che condividono i principi fondamentali della causa autonomista, ne sottoscrivono gli obiettivi e ne seguono il programma e l'azione.

Art.6-INCOMPATIBILITA'. L'adesione alla Lega è incompatibile con l'appartenenza a qualsiasi partito o movimento politico.



Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'esclusione automatica di diritto dell'associato.

Essa verrà dichiarata dal Consiglio Federale.

Art.7-DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI. Ogni associato è tenuto a collaborare attivamente e a sostenere gli obiettivi e la finalità della Lega.

Esso è impegnato a rispettare e a far osservare sempre il sistema democratico in ogni attività, pubblica o privata. E' inoltre impegnato ad accettare e rispettare le deliberazioni legittimamente prese dagli Organi della Lega.

Ogni associato ha diritto di esprimere il proprio voto secondo le norme del presente Statuto.

Art.8-ADESIONE. Le domande di adesione alla Lega sono presentate ai responsabili delle organizzazioni periferiche competenti per territorio, i quali le indirizzeranno al Consiglio Federale accompagnandole dal proprio giudizio di merito.

La deliberazione del Consiglio Federale in ordine alle domande di ammissione è insindacabile.

L'accoglimento della domanda di adesione si manifesta con l'iscrizione nel libro degli associati e con il conferimento della tessera a firma del Segretario della Lega.

Art.9-TESSERAMENTO. Ogni associato è tenuto a rinnovare la tessera, anche in assenza di avviso, entro il 31 gennaio di ogni anno, versando la quota relativa, che sarà di anno in anno determinata dal Consiglio Federale.

L'associato moroso sarà considerato dimissionario, senza diritto al rimborso delle quote versate.

Art.10-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE. Sono Organi della Lega:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Federale;
- c) il Segretario Politico;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Art.11-CONGRESSO. Il Congresso è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio Federale.

La sua convocazione è fatta su delibera del Consiglio Federale in seduta ordinaria ogni anno, con preavviso scritto di almeno due mesi; può altresì essere convocato in seduta straordinaria dal Consiglio Federale a maggioranza di 4/5 ovvero su richiesta di tanti associati che rappresentino almeno i 4/5 degli iscritti.

Il Congresso determina la linea politica del movimento; spetta inoltre al Congresso:

- a) eleggere il Consiglio Federale;
- b) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- c) modificare lo Statuto associativo;
- d) deliberare in ordine a tutte le materie che saranno ad esso sottoposte o sulle quali ritenga necessario deliberare;
- e) esaminare e approvare il bilancio consuntivo e quello

preventivo dell'associazione, predisposti annualmente dal Consiglio Federale.

Il Congresso delibera validamente con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti per le deliberazioni di cui alle lettere a) b) c) del 4° comma del presente articolo.

Sono considerati presenti tutti coloro che si trovano fisicamente o per delega nella sala congressuale al momento della votazione, ancorchè si astengano dal votare.

Art.12-DIRITTO DI VOTO. Hanno diritto di voto nel Congresso tutti gli associati che siano in regola con i versamenti e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Non è ammessa più di una delega per ogni associato.

Art.13-CONSIGLIO FEDERALE. Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega in esplicazione del programma politico elaborato dal Congresso.

Esso è composto da 5 a 11 membri eletti dal Congresso.

Nel Consiglio Federale sono rappresentate proporzionalmente tutte le aree socio-geografiche rappresentate nella Lega.

Il Consiglio Federale elegge al suo interno un Presidente,

con i poteri di cui all'art. 18 dello Statuto.

Spetta inoltre al Consiglio Federale:

a) eleggere tra i suoi membri il Segretario Politico e revocarlo;

b) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Congresso;

c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Congresso;

d) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per statuto agli altri

Organi dell'associazione;

e) nominare un'apposita Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati;


f) curare la tenuta del libro degli associati di cui agli art. 8 e 12 del presente Statuto.

Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

Art.14-CONVOCAZIONE. Il Consiglio Federale si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente o del Segretario Politico, ovvero qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Art.15-COMPETENZA AMMINISTRATIVA. In aggiunta a quanto stabilito nell'art.13, il Consiglio Federale ha i più ampi poteri per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Esso può delegare in tutto o in parte i poteri di cui al



comma precedente, escluso quello indicato alla lettera b) dell'articolo 13, al Presidente.

Art.16-DELIBERAZIONI. Il Consiglio Federale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza semplice.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) dell'art.13, 5° comma, sono prese a maggioranza dei 4/5 dei componenti il Consiglio Federale.

Il Consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a più di due sedute del Consiglio Federale anche non consecutive è considerato decaduto.

In sua vece il Consiglio Federale potrà cooptare tra gli associati un nuovo membro, che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Federale, osservando quanto disposto dal 3° comma dell'art.13.

Nel caso venisse meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Federale, dovrà dai superstiti essere immediatamente convocato il Congresso, che provvederà al rinnovo del Consiglio Federale.

Art.17-SEGRETARIO POLITICO. Il Segretario Politico è il responsabile politico della Lega. Egli esegue e coordina le direttive del Congresso e del Consiglio Federale e riferisce al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto.

Egli dura in carica quattro anni, ovvero il minor periodo determinato dalla scadenza del Consiglio Federale ai sensi

dell'ultimo comma dell'art.13 ovvero dal verificarsi del fatto previsto nell'ultimo comma dell'art.16.

Art.18-PRESIDENTE. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli può, su parere conforme del Consiglio Federale, nominare avvocati e procuratori alle liti.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art.19-COLLEGIO DEI PROBIVIRI. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio dei probiviri decide sulle controversie riguardanti l'associazione che sorgessero tra singoli iscritti o tra iscritti e Organi dell'associazione.

Il ricorso è presentato in forma scritta al Presidente del Collegio.

Il Collegio delibera secondo equità e senza obbligo di formalità.

Le sue decisioni sono inappellabili.

Le decisioni del Collegio dei probiviri devono essere motivate, e saranno notificate agli interessati a cura del Presidente del Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Si applicano al Collegio dei probiviri, in quanto compatibili, le norme di funzionamento del Consiglio Federale contenu-

te nell'art.16.

Art.20-GRATUITA' E INCOMPATIBILITA'. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite.

La nomina a componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con le cariche di cui alle lettere b) c) d) dell'art.10.

Le cariche interne dell'associazione sono incompatibili con le cariche politiche esterne, salvo che per gli incarichi parlamentari (Camera, Senato e Parlamento Europeo).

Nei casi previsti dai commi precedenti l'interessato dovrà optare per un'unica carica entro 15 giorni dalla nomina che ha provocato l'incompatibilità in caso contrario sarà considerato decaduto dall'ultima carica in ordine di tempo che ha provocato l'incompatibilità ovvero, nel caso previsto dal comma precedente, dalla carica interna.

Il cumulo delle cariche di cui al 3° comma del presente articolo potrà essere eccezionalmente consentito dal Consiglio Federale per fondate necessità, è dovrà essere ratificato dal Congresso nella sua prima seduta successiva.

Art.21-PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. Il Consiglio Federale può adottare provvedimenti a carico degli associati che non rispettassero le deliberazioni degli Organi dell'associazione validamente assunte, o che si comportassero in maniera contraria alle direttive dello Statuto o che arrecassero danno morale o materiale all'associazione.

In rapporto alla gravità dei fatti, il Consiglio Federale

potrà stabilire a sua discrezione, sentito l'interessato:

- a) il richiamo ufficiale;
- b) la sospensione temporanea dall'associazione, per un periodo massimo di un anno;
- c) l'espulsione dall'associazione.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere motivato, e dovrà essere comunicato all'interessato a cura del Presidente del Consiglio Federale entro 30 giorni dalla deliberazione.

Contro le decisioni del Consiglio Federale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 40 giorni dalla notifica.

Art.22-RECESSO. Il recesso dall'associazione è ammesso in qualsiasi tempo, previo avviso da comunicarsi mediante lettera raccomandata al Presidente del Consiglio Federale almeno 60 giorni prima.

L'associato che recede perde ogni diritto sulle quote già versate.

Art.23-FINANZIAMENTI. La Lega farà fronte alle sue necessità mediante:

- a) le quote del tesseramento fissate di anno in anno dal Consiglio Federale;
- b) le oblazioni volontarie;
- c) l'utile derivante dalla vendita di pubblicazioni adite dal Movimento autonomista;
- d) i contributi del finanziamento pubblico di spettanza del Movimento autonomista;

e) una eventuale quota in percentuale fissata dal Consiglio Federale sugli emolumenti percepiti da membri della Lega eletti in sua rappresentanza in Assemblee elettive.

Art. 24 - SCIoglimento. Lo scioglimento della Lega è deliberato dal Congresso, che dispone contemporaneamente della destinazione del patrimonio dell'associazione a beneficio della cultura lombarda.

Art. 25 - RINVIO. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento Interno elaborato dal Consiglio Federale e alle norme del codice civile in materia di associazione non riconosciute.

Letto e confermato.

Varese, 12 aprile 1984

Firmati: Manuela Marrone - Moroni Marino - Umberto Bossi -
Brivio Pierangelo - Sogliaghi Emilio Benito Rodolfo - Giuseppe Leoni - FRANCA BELLORINI NOTAIO.

Copia conforme all'originale in numero quattordici fasciate, in carta libera.

Varese, 5 aprile 2016.

Francesca Bellorini
Leoni

